

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (in Suppl. ordinario n. 11 alla Gazz. Uff., 14 gennaio 2011, n. 10).

(omissis)

Art. 10

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni Università é istituito un Collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio (1).

6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

¹ Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera d), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933 n. 1592 - Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 7 dicembre 1933, n. 283) .

(omissis)

Art. 87 - Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;
- 3) la revocazione;
- 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
- 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 88 - La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal ministro o dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o dal direttore, è ammesso entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al ministro, che decide con provvedimento definitivo. La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal ministro.

Art 89 - Le punizioni, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria ⁽¹⁾.

Dette punizioni sono inflitte dal ministro su conforme parere di una corte di disciplina, composta del sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La corte di disciplina è costituita con Decreto reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale ⁽²⁾.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla corte di disciplina.

Art. 90 - Ove la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 91 - Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

Art. 92 - Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente Testo Unico le disposizioni di cui all'art. 63, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, e 66 del *Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960*, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato ⁽³⁾.

¹ Comma così modificato dall'art. 5, *L. 16 gennaio 2006, n. 18*.

² Ora, della pubblica istruzione.

³ Vedi ora il *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*.